

Si allarga la giurisprudenza con sentenze pro-mediazione obbligatoria, non è possibile rimettere alla discrezionalità delle parti di manifestare al primo incontro, il proprio disinteresse nel procedere al tentativo. E' compito del mediatore di verificare l'eventuale sussistenza di concreti impedimenti all'effettivo impedimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine all'opportunità di dare inizio alla stessa.

Clicca qui per la sentenza del [Tribunale di Firenze](#)